

DECRETO 13 dicembre 2011

Bando adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c) del decreto 23 luglio 2009 per interventi di attivazione di filiere produttive delle biomasse, secondo la Linea di attività 1.1 del POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013.

(GU n. 294 del 19-12-2011)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 concernente l'istituzione di un nuovo regime di aiuto in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'articolo 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 novembre 2009, n. 278;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 8 luglio 2010, n. 157, recante modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 1998, n. 99;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 con decisione C(2007) 5618 def. cor., pubblicata nella G.U.U.E. C 90 dell'11 aprile 2008 e s.m.i.;

Visto il Programma Operativo Interregionale (POI) "Energie rinnovabili e risparmio energetico" 2007 - 2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione del 20 luglio 2007, n. C(2007) 6820, come modificata dalla decisione del 14 aprile 2011, n. C(2011) 2636 definitivo, e in particolare la linea di attività 1.1 "interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici e obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio", dell'Asse I dello stesso POI diretto alla "Produzione di energia da fonti rinnovabili";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme in materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 aprile 2006, n. 88 S.O.;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 marzo 2011, n. 71 S.O.;

Vista la Convenzione stipulata in data 15 maggio 2009 con la quale l'Autorità di Gestione - Regione Puglia - ha delegato l'attuazione delle attività 1.1, 1.2, 2.1, 3.2, del POI Energia alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico in qualità di Organismo Intermedio;

Considerato che la predetta linea di attività 1.1 del POI e' finalizzata all'attivazione di filiere delle biomasse, con l'obiettivo di sviluppare metodologie di costruzione di filiere integrate, del trattamento, trasporto e trasformazione della biomassa anche attivando progetti sperimentali che interessino la produzione di calore ed elettricità, di biocarburanti e di biogas e che possano essere, successivamente, replicati su larga scala;

Ritenuto opportuno definire, ai sensi dell'articolo 6 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009, le condizioni e le modalità per l'attivazione degli interventi in favore di programmi di investimento volti al risparmio energetico e/o alla riduzione degli impatti ambientali delle unità produttive interessate, con particolare riferimento ai programmi che favoriscano

forme di associazione permanente tra imprese nella realizzazione di progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia elettrica o di calore attraverso il riutilizzo e la valorizzazione delle biomasse;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "biomasse": la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; in nessun caso potranno essere agevolate, ai sensi del presente decreto, attività inerenti alla produzione di biomasse;

b) "biomasse da filiera corta": le biomasse prodotte entro il raggio di 70 chilometri dall'impianto di produzione dell'energia/calore ovvero dei biocarburanti, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 marzo 2010, e successive modifiche e integrazioni;

c) "filiera delle biomasse": l'insieme di tutti gli operatori economici coinvolti nella realizzazione delle attività inerenti al ciclo di vita della biomassa, riepilogabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti attività principali: raccolta, stoccaggio, pretrattamento, trasformazione e valorizzazione attraverso la produzione di energia elettrica e/o termica, di biocarburanti, di prodotti solidi, liquidi o gassosi derivati dall'utilizzo di biomasse e la relativa distribuzione agli utilizzatori finali;

d) "unità produttiva": una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati, ma collegati funzionalmente, la cui disponibilità sia del soggetto proponente o dei componenti della propria compagine sociale o consortile;

e) "POI Energia": il Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" FESR 2007 - 2013;

f) "decreto": il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni;

g) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;

h) "Soggetto gestore": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;

i) "Regolamento GBER": il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

j) "Sezione POI Energia del Fondo di garanzia": la sezione speciale istituita nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/96, a valere sulla sottosezione "Attività 1.1 - Interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici e obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio".

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Al fine di promuovere interventi finalizzati all'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, il risparmio energetico e la riduzione degli impatti ambientali, il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto, i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento riguardanti interventi di attivazione, rafforzamento e sostegno di filiere delle biomasse che integrino obiettivi energetici di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio attraverso il riutilizzo e la valorizzazione delle biomasse.

Art. 3
Risorse finanziarie disponibili e loro articolazione
in riserve di scopo

1. Le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto sono pari a euro 100.000.000,00 (centomilioni/00) a valere sulla dotazione finanziaria assegnata all'Attività 1.1 "Interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici ed obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo del territorio" del POI Energia.

2. Nell'ambito della suddetta dotazione finanziaria complessiva, una quota massima pari a euro 70.000.000,00 e' destinata alla costituzione, presso il Soggetto gestore, di un Fondo rotativo il cui utilizzo e' finalizzato alla erogazione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato di cui all'articolo 9.

3. Ai fini dell'attribuzione delle risorse disponibili, una quota pari al 60 per cento delle risorse di cui al comma 1 e' riservata ai programmi di investimento proposti da micro-imprese o da imprese di piccola e media dimensione.

4. Nell'ambito della riserva di cui al comma precedente e' istituita una sottoriserva pari al 25 per cento della dotazione indicata al comma 1, destinata alle micro e piccole imprese.

5. Le somme delle predette riserve che, a seguito dell'espletamento dell'attività istruttoria da parte del Soggetto gestore, non risultino utilizzate, sono assegnate alle imprese richiedenti, i cui programmi sono inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 13, mediante scorrimento della graduatoria stessa.

Art. 4
Soggetto gestore

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono affidati al Soggetto gestore. Con apposita convenzione tra il Ministero e il Soggetto gestore sono regolati i reciproci rapporti e definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività.

Art.5
Soggetti beneficiari

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese costituite nelle seguenti forme giuridiche:

a) società di cui ai capi III e seguenti del Titolo V del Libro V del codice civile;

b) consorzi con attività esterna di cui agli articoli 2612 e seguenti del codice civile;

c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, che intendano realizzare i programmi di investimento di cui all'articolo 6.

2. I soggetti di cui al comma precedente, anche tramite i componenti della propria compagine sociale o consortile, dovranno rappresentare l'intera filiera delle biomasse oggetto del programma di investimento e lo statuto societario o consortile del soggetto proponente dovrà contenere un esplicito riferimento allo svolgimento, anche tramite il ricorso ai componenti della propria compagine sociale o consortile, di tutte le attività economiche inerenti al ciclo di vita della biomassa, oggetto del programma di investimento di cui all'articolo 6.

3. I soggetti produttori di biomasse possono far parte della compagine sociale o consortile di un solo soggetto richiedente le agevolazioni.

4. Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni di cui al presente decreto, i soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, devono:

a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;

c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;

d) non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

f) non aver ricevuto, nei tre anni antecedenti il termine di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, alcun contributo o sovvenzione per l'attuazione dell'intervento per il quale vengono richieste le agevolazioni, con riferimento sia alle risorse comunitarie (comprese quelle del FEASR) sia a quelle derivanti da altri strumenti agevolativi disposti a valere su risorse pubbliche nazionali, regionali o locali;

g) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

h) aver restituito agevolazioni godute per le quali e' stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;

i) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER.

5. Le imprese ammissibili alle agevolazioni sono classificate di micro, piccola, media o grande dimensione sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238. Al fine di consentire la determinazione della dimensione aziendale, ciascuna impresa richiedente le agevolazioni trasmette, in allegato alla domanda di cui all'articolo 10, specifiche dichiarazioni redatte secondo gli schemi di cui agli allegati n. 1, 2, 3, 3A, 4, 5 e 5A al citato decreto ministeriale, timbrate e firmate dal proprio legale rappresentante, o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; tali dichiarazioni devono essere compilate tenendo conto dei criteri stabiliti nel citato decreto ministeriale.

6. Per i soli programmi d'investimento riguardanti le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le imprese di grande dimensione possono accedere alle agevolazioni solo qualora abbiano meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 milioni di euro, calcolati a norma dell'allegato 1 al Regolamento GBER.

Art. 6

Programmi ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente decreto i programmi d'investimento aventi ad oggetto lo svolgimento di una o più delle seguenti attività:

a) attività di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ivi compresi gli impianti di fabbricazione di biocarburanti aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 7;

b) attività di cui alla sezione D della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, limitatamente agli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica, di biometano e di calore alimentati da biomasse, aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 7;

c) altre attività di servizi elencate nell'allegato n. 1 al presente decreto.

2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di cui al comma 1 devono:

a) essere diretti alla valorizzazione di biomasse provenienti esclusivamente da filiere delle biomasse agroindustriali e/o agroforestali e/o da distretti industriali; le biomasse da rifiuti urbani potranno essere utilizzate limitatamente alla frazione organica della raccolta differenziata per la produzione di biogas di alta qualità mediante fermentazione anaerobica;

b) qualora prevedano lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettere a) e c), diverse da quelle tese alla fabbricazione di biocarburanti, assicurare che le stesse attività siano funzionalmente subordinate all'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettera b) e, comunque, inerenti al ciclo di vita delle biomasse.

3. Ciascun programma deve essere da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi previsti e riguardare un'unica unità produttiva. I programmi di investimento

devono essere realizzati nell'ambito di una unità produttiva ubicata nelle aree dell'obiettivo Convergenza (Campania, Sicilia, Puglia e Calabria). Gli interventi realizzati nell'ambito del programma di investimento agevolato devono essere mantenuti nella stessa unità produttiva per almeno cinque anni, o per tre anni nel caso di piccole e medie imprese, una volta completato l'intero investimento.

4. I programmi di investimento devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) realizzazione di nuove unità produttive;
- b) ampliamento di unità produttive esistenti;
- c) diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti/servizi aggiuntivi;
- d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.

5. In conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti da disposizioni comunitarie, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento riguardanti le attività economiche relative ai settori della siderurgia, della cantieristica navale, dell'industria carboniera e delle fibre sintetiche, come individuate nell'allegato n. 1 al presente decreto. Per quanto riguarda il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli valgono le precisazioni contenute nel medesimo allegato n. 1.

6. Sono ammessi alle agevolazioni i programmi il cui importo complessivo delle spese ammissibili non sia inferiore a euro 2.000.000,00 e non sia superiore a euro 25.000.000,00.

7. I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'articolo 10. Per avvio del programma di investimento si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Pertanto, non sono ammissibili i programmi per i quali esistano titoli di spesa riferiti alle voci di spesa ammissibili di cui all'articolo 8, ivi compresi quelli relativi ad acconti, antecedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, anche se non rendicontati. Ai fini dell'individuazione della data di avvio a realizzazione, non rilevano le spese sostenute a fronte della elaborazione di studi preliminari di fattibilità. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature. Non sono, altresì, ammissibili i programmi realizzati, in tutto o in parte, con la modalità del cosiddetto "contratto chiavi in mano".

8. I programmi devono essere realizzati nei tempi, non superiori a 24 mesi, indicati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni e comunque entro il 31 marzo 2015. Il termine per l'ultimazione decorre dalla data del provvedimento di concessione di cui all'articolo 13, comma 3. Su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria, il Soggetto gestore, previa autorizzazione del Ministero, può disporre una proroga, non superiore a 6 mesi, del termine di ultimazione del programma, che comunque non potrà essere successivo al 30 giugno 2015. La data di ultimazione del programma è quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili. Qualora, alla scadenza del termine per l'ultimazione del programma, gli investimenti previsti siano stati realizzati solo in parte, le agevolazioni sono calcolate con riferimento ai soli titoli di spesa ammissibili la cui data è compresa nel termine stesso e che siano stati pagati entro 90 giorni dalla scadenza di tale termine. Ciò, comunque, a condizione che le spese effettivamente sostenute configurino, a giudizio del Soggetto gestore, un programma organico e funzionale rispetto alle finalità poste a base del giudizio favorevole espresso in sede istruttoria. In caso contrario, si procederà alla revoca del provvedimento di concessione per l'intero importo delle agevolazioni attribuite.

9. Alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, il suolo e gli immobili interessati dal programma di investimenti devono essere già rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da perizia giurata.

Art. 7

Caratteristiche degli impianti

1. Gli impianti per la produzione di energia e di biocarburante di cui all'articolo 6, comma 1, devono avere le seguenti caratteristiche:

a) appartenere alle seguenti tipologie:

1) impianti di cogenerazione (produzione combinata di energia elettrica ed energia termica per riscaldamento) e rigenerazione (produzione combinata di energia elettrica ed energia termica per riscaldamento e raffrescamento), alimentati da biomasse legnose (cippato, pellet, legna), biocombustibili liquidi (olio vegetale), biogas o dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani (provenienti da raccolta differenziata);

2) impianti di produzione di energia termica associati ad una rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento, alimentati da biomasse legnose (cippato, pellet, legna), biocombustibili liquidi (olio vegetale) o biogas;

3) impianti di produzione di biocarburanti (biodiesel e bioetanolo) di prima e seconda generazione;

4) impianti di produzione di biometano.

b) essere alimentati, per almeno il 30 per cento, da biomasse da filiera corta, fatti salvi eventuali limiti più restrittivi previsti dalla normativa regionale del territorio in cui si localizza il programma di investimento proposto;

c) essere alimentati, per almeno il 70 per cento, da biomasse prodotte da soggetti facenti parte della compagine sociale o consortile del soggetto proponente;

d) prevedere a regime:

1) una potenza superiore ad 1 MW_e ed inferiore a 4 MW_e, per gli impianti di cogenerazione e trigenerazione;

2) una potenza superiore a 3 MW_t ed inferiore a 20 MW_t, per gli impianti di produzione di energia termica associati ad una rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento;

3) una energia (contenuta nelle materie prime ottenute) superiore a 9.000 MWh/anno (equivalenti a 32.400 GJ/anno) per gli impianti di produzione di biocarburanti e biometano;

e) essere dotati di un sistema di rilevazione continua delle immissioni in aria e nell'ambiente;

f) essere coerenti con il Piano Energetico Ambientale della regione interessata dal programma di investimento, come risultante da apposita perizia giurata che dovrà tener conto di quanto previsto all'interno dei Piani Energetici ed Ambientali Regionali e Comunali, ove vigenti, e dovrà accertare la compatibilità dell'impianto con gli strumenti di tutela paesaggistica, di pianificazione territoriale, idrogeologica, ambientale o dei beni ambientali;

g) essere dotati, relativamente ai soli impianti di cogenerazione, della strumentazione necessaria per la rilevazione degli elementi utili a verificare il rispetto dei valori limite concernenti l'Indice di Risparmio di Energia (IRE) e il Limite Termico (LT) stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Art. 8

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili debbono riferirsi, nella misura in cui sono necessarie alle finalità del programma, all'acquisto di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2424 e seguenti del codice civile, e devono essere capitalizzate. Dette spese riguardano:

a) suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente al suolo di cui il soggetto beneficiario abbia la piena disponibilità; le relative spese sono ammesse nel limite del 10 per cento dell'investimento complessivo ammissibile del programma;

b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali che insistano su terreni che siano nella piena disponibilità del soggetto beneficiario; tali spese sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun programma di investimento. A tale riguardo, la superficie destinata ad uffici non può essere superiore a 25 mq per addetto;

c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle

agevolazioni; sono escluse le spese relative all'acquisto di automezzi e attrezzature di trasporto targati;

d) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta negli impianti o negli immobili facenti parte dell'unità produttiva interessata dal programma la cui disponibilità sia riferibile esclusivamente al soggetto beneficiario; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50 per cento del loro valore ritenuto congruo ai fini della realizzazione del programma;

e) spese di consulenza connesse al programma di investimento, con riferimento in particolare alle spese per progettazioni ingegneristiche relative alle strutture dei fabbricati e degli impianti, direzione lavori, studi di fattibilità tecnico-economico-finanziari, valutazione di impatto ambientale, collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento di certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciute; tali spese sono ammesse per le sole micro, piccole e medie imprese nel limite del 3 per cento dell'investimento complessivo ammissibile del programma.

2. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria e le spese riferite alla costruzione di immobilizzazioni tramite commesse interne di lavorazione.

3. Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di beni immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente gli aiuti medesimi. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.

4. Ai fini dell'ammissibilità delle spese, i relativi pagamenti devono essere regolati a mezzo bonifico bancario.

5. Le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui al comma 1, lettere a), b) e d), di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il quarto grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta. A tal fine, l'impresa trasmette una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. In relazione alle spese per l'acquisto del suolo aziendale e dell'immobile di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ai fini dell'ammissibilità di dette spese, la spesa deve risultare da apposita perizia giurata, rilasciata da professionisti iscritti all'albo degli ingegneri, o degli architetti, o dei geometri, o dei dottori agronomi, o dei periti agrari, o dei periti industriali edili, attestante il valore di mercato del suolo e/o dei fabbricati e la conformità dei fabbricati alle vigenti normative.

7. Le spese di cui al comma 1, lettera c), relative agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda, dovranno sostenersi a fronte di interventi localizzati entro i confini del territorio comunale nel quale è ubicato l'impianto di trasformazione delle biomasse oggetto del programma da agevolare e, in ogni caso, fino all'allaccio con la rete elettrica del Gestore, a condizione che gli impianti:

a) siano di proprietà del soggetto proponente produttore dell'energia;

b) siano realizzati su terreni di cui il soggetto proponente abbia piena disponibilità, per la parte necessaria a raggiungere l'utente della fornitura e/o del servizio.

8. Ai fini dell'ammissibilità delle spese si tiene conto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013.

9. L'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa, dei relativi verbali di consegna, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale deve rendere, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco.

Art. 9

Forma e intensità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni previste dal presente decreto sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007 - 2013, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento GBER, nella forma di contributo in conto impianti e di finanziamento agevolato. I massimali degli aiuti a finalità regionale, articolati per le differenti tipologie di imprese richiedenti, espressi in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), sono riportati nella tabella n. 1 dell'allegato n. 2.

2. L'impresa proponente, fermo restando l'obbligo di apportare mezzi propri per una quota almeno pari al 25 per cento del totale delle spese ammissibili, dovrà indicare, in sede di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, la quota di mezzi propri che intende destinare a copertura del programma di investimento. Per mezzi propri si intendono gli apporti conferiti dal soggetto richiedente attraverso il ricorso a risorse proprie e/o a finanziamenti esterni a medio-lungo termine privi di qualsiasi tipo di sostegno pubblico. Per la parte di finanziamenti bancari eventualmente apportati a titolo di mezzi propri, eccedente la predetta quota del 25 per cento, l'impresa ha facoltà di richiedere la garanzia della Riserva per il POI Energia istituita con decreto interministeriale 11 dicembre 2009 nell'ambito del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla suddetta sezione.

3. Le agevolazioni intervengono a copertura della quota parte di investimento ammissibile non finanziata dal soggetto proponente con mezzi propri e sono concesse attraverso la combinazione di contributo in conto impianti e finanziamento agevolato, secondo l'articolazione riportata nella tabella n. 2 dell'allegato n. 2.

4. Il finanziamento agevolato, che deve essere assistito da garanzie ipotecarie e/o bancarie per un importo pari al 100 per cento del finanziamento stesso, riducibili secondo modalità individuate dal Ministero in funzione del rimborso delle rate di finanziamento agevolato, è concesso a valere sul fondo rotativo appositamente costituito presso il Soggetto gestore ed ha una durata massima di 8 anni oltre un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione Europea e pubblicato sul sito Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al suddetto tasso di attualizzazione e rivalutazione vigente alla data di concessione delle agevolazioni, e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato.

5. Con riferimento alle sole spese inerenti agli impianti di produzione di energia elettrica, il soggetto beneficiario può, in sede di domanda, richiedere che l'intensità massima di aiuto, espressa in termini di ESL, sia limitata al 40

per cento del costo dell'investimento relativo all'impianto, fermo restando l'intensità massima di aiuto prevista per le imprese di grandi dimensioni, al fine di poter beneficiare, laddove ne ricorrano i presupposti di legge, di eventuali ulteriori agevolazioni pubbliche, purché non riferite, ai sensi di quanto previsto all'articolo 17, alle medesime spese agevolate ai sensi del presente decreto. In tal caso, il soggetto beneficiario è tenuto a specificare, nella Scheda tecnica di progetto di cui all'allegato 4, le spese del programma attinenti direttamente all'impianto di produzione di energia elettrica.

6. Qualora il valore complessivo delle agevolazioni determinate ai sensi dei commi 1 e 2, ivi compresa l'eventuale garanzia concessa dalla Riserva del POI Energia del Fondo di garanzia, superi le intensità massime di aiuto previste, per dimensione di impresa beneficiaria e per ciascuna area territoriale ammissibile, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007 - 2013, il Soggetto gestore provvederà alla riduzione del contributo in conto impianti e, ove necessario, del finanziamento agevolato, prima dell'erogazione delle singole quote ai sensi dell'articolo 14.

7. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria, come individuato nel decreto di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 13, comma 3, viene rideterminato al momento dell'erogazione a saldo delle agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 6, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute. L'ammontare del finanziamento agevolato e del contributo così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato nel provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 13, comma 3. Nel caso in cui l'intensità complessiva delle agevolazioni, a seguito della suddetta rideterminazione, ecceda le intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER di cui al comma 1, viene ridotta l'agevolazione concessa sotto forma di contributo in conto impianti e, ove necessario, il finanziamento agevolato.

Art. 10

Presentazione delle domande

1. Gli interventi previsti dal presente decreto sono attuati secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per la procedura valutativa con procedimento a graduatoria.

2. La domanda di agevolazione, redatta in lingua italiana secondo lo schema riportato in allegato n. 3, deve essere compilata per via elettronica utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it secondo le modalità e gli schemi ivi indicati; la stampa della domanda di agevolazioni completa della documentazione di cui al comma 5, deve essere presentata, pena l'invalidità, entro e non oltre sette giorni dalla data di trasmissione elettronica della stessa, in uno o più plichi sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura recanti all'esterno la dicitura "NON APRIRE - Domanda di accesso alle agevolazioni per l'attivazione, il rafforzamento e il sostegno di Filiere delle biomasse - Linea di attività 1.1 del POI Energia (Plico n....di....)", a mezzo di raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo "Invitalia S.p.a. - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - BU Finanza e Impresa", via Calabria n. 46, 00187 - Roma. Quale data di presentazione si considera quella del timbro postale di spedizione.

3. Il plico contenente la domanda di agevolazioni in formato cartaceo deve essere presentato a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sino al centoventesimo giorno dalla medesima data. Ove il termine scada in giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al primo giorno seguente non festivo. Le domande presentate antecedentemente al termine iniziale o successivamente al termine finale non saranno considerate ricevibili.

4. Ciascuna domanda di agevolazione deve riferirsi ad un unico programma di investimento ed uno stesso programma di investimento non può essere suddiviso in più domande di agevolazioni. A tal fine verranno considerate come riconducibili allo stesso programma tutte le domande di agevolazioni riferibili alla medesima unità locale.

5. Unitamente alla domanda di agevolazioni, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Scheda tecnica di progetto, il cui schema è riportato in allegato n. 4;

b) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto della società, ovvero del consorzio richiedente le agevolazioni e dei singoli consorziati/soci;

c) relazione tecnica illustrativa (comprensiva degli elaborati tecnici) delle soluzioni tecniche e tecnologiche il cui impiego e' previsto ai fini della realizzazione del programma di investimento, con evidenza di eventuali elementi di innovazione, atto a verificarne la qualificazione tecnologica;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorio relativa alla determinazione della dimensione aziendale ai sensi del citato decreto ministeriale 18 aprile 2005, redatta secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del presente decreto;

e) originale del certificato di iscrizione al Registro delle imprese;

f) comunicazione della richiesta di informazioni al Prefetto ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

g) relativamente sia alla società o al consorzio richiedente, sia a tutte le imprese della compagine sociale o consortile, bilanci approvati relativi ai tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, corredati di allegati esplicativi; qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato, può essere trasmessa la situazione patrimoniale aggiornata alla data più recente (mese precedente la data della domanda), sottoscritta dai legali rappresentanti o da loro procuratori speciali e dal presidente del Collegio sindacale dell'impresa e corredata dagli allegati esplicativi delle varie poste; per le imprese che a tale data non dispongono ancora di un bilancio, situazione patrimoniale alla data di presentazione della domanda sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa;

h) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;

i) piante, prospetti e sezioni relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, oltre ai relativi computi metrici, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dall'imprenditore o dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale;

j) titolo di disponibilità, avente durata non inferiore a quella del periodo di ammortamento del finanziamento agevolato di cui all'articolo 9, dell'immobile o degli immobili in cui e' situata o sarà situata la sede operativa (contratto di locazione, di comodato, costitutivo del diritto di superficie, definitivo di compravendita, preliminare di compravendita, ovvero - laddove non disponibili e con particolare riferimento ai casi di creazione ex novo o di nuova sede - lettera di intenti, protocollo d'intesa, dichiarazione di disponibilità, accordo di concessione, ecc.);

k) certificato di destinazione d'uso o perizia giurata attestante la compatibilità dell'immobile all'esercizio dell'attività oggetto del programma di investimento proposto;

l) preventivi di spesa dei beni oggetto del programma di investimenti da realizzare, corredati delle specifiche tecniche;

m) la documentazione necessaria per la dimostrazione da parte delle grandi imprese dell'effetto incentivante di cui all'articolo 8 del Regolamento GBER;

n) dichiarazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 luglio 2007, n. 160;

o) la documentazione di cui all'articolo 6 comma 9, all'articolo 7, comma 1, lettera f), e all'articolo 8, comma 6 e la documentazione atta a comprovare la disponibilità dei terreni secondo quanto specificato dal medesimo articolo 8, comma 7;

p) lettera di asseverazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 6, rilasciata da istituto di credito attestante la solidità patrimoniale e finanziaria del soggetto proponente e/o dei relativi soci/consorziati in relazione all'immissione di capitale proprio dichiarato nella Scheda tecnica.

6. Tutta la documentazione sopra elencata, eccetto quella di cui alla lettere h) ed i), deve essere stampata su carta comune formato A4, posta nella corretta sequenza e resa solidale apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro e la firma del soggetto richiedente. Copia della documentazione

di cui alle lettere a), b) e c) deve essere prodotta anche in formato elettronico (ad esempio chiavetta usb o cd-rom). In caso di difformità tra la documentazione prodotta in formato elettronico e quella cartacea, sarà ritenuta valida ai fini dell'attività istruttoria quest'ultima. Sull'ultima pagina della domanda di agevolazioni e della Scheda tecnica deve essere apposta la firma del legale rappresentante del soggetto richiedente o di un suo procuratore speciale, con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando fotocopia del documento di identità.

7. Le domande presentate in difformità delle modalità o che non rispettino le condizioni indicate nei commi precedenti saranno considerate inammissibili.

8. Il soggetto proponente è tenuto a comunicare al Soggetto gestore tutte le variazioni che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda. Qualora tra la data di presentazione della domanda e la pubblicazione della graduatoria intervengano delle variazioni riguardanti dati esposti nella Scheda tecnica di progetto rilevanti ai fini della relativa valutazione, la domanda sarà esclusa dalle agevolazioni.

Art. 11

Istruttoria dei programmi

1. Il Soggetto gestore, alla scadenza del termine di presentazione delle domande di agevolazioni, procede a verificare il rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite per la presentazione delle domande di cui all'articolo 10, nonché la completezza e la regolarità della documentazione ricevuta. La domanda non considerata valida viene respinta dal Soggetto gestore con una specifica nota al soggetto richiedente, ai sensi di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

2. Accertata la regolarità e la completezza della domande, il Soggetto gestore procede allo svolgimento dell'attività istruttoria diretta preliminarmente alla verifica delle condizioni di ammissibilità previste dal presente decreto. Nel caso di insussistenza delle condizioni di ammissibilità, il Soggetto gestore dà comunicazione al soggetto richiedente dell'esito negativo del procedimento ai sensi di quanto previsto dalla citata legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni.

3. Per le proposte ritenute ammissibili ai sensi del comma 2, il Soggetto gestore procede allo svolgimento dei seguenti ulteriori adempimenti istruttori inerenti a:

- a) solidità patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente;
- b) validità tecnica e tecnologica del programma;
- c) piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione, attraverso il ricorso ai mezzi propri aziendali, alle fonti di finanziamento esterne ed alle agevolazioni;
- d) ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene alla pertinenza che alla congruità delle spese prospettate che alla soglia minima e massima ammissibile;
- e) determinazione dell'agevolazione nella misura prevista dal presente decreto e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento GBER.

4. Per la valutazione degli aspetti tecnici e tecnologici presenti nei programmi di investimento, ed in particolare per quelli previsti dai punti 2.1 e 3 dei criteri di valutazione riportati in allegato n. 5, il Direttore generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali con procedura informatica, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nomina un pool formato da cinque esperti, selezionati tra quelli iscritti all'albo degli esperti in innovazione tecnologica, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 7 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 luglio 2006, n. 153, e s.m.i. Il Soggetto gestore trasmetterà al suddetto pool di esperti, in conformità alle indicazioni previste dal presente decreto, la documentazione necessaria per le verifiche di competenza relativa a tutte le domande presentate.

5. Il pool di esperti invia al Soggetto gestore, entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 4, le risultanze delle verifiche effettuate, con l'indicazione per ciascuno dei criteri indicati al comma 4 del relativo punteggio attribuito. Gli oneri relativi al pool di esperti sono posti a carico delle disponibilità della linea di attività 3.2 del POI Energia.

6. Con riferimento alle imprese di grandi dimensioni, il Soggetto gestore provvede, inoltre, a verificare l'effetto incentivante delle agevolazioni, come previsto dall'articolo 8 del Regolamento GBER, acquisendo la documentazione utile a dimostrare uno o più dei seguenti aspetti del programma d'investimento:

a) un incremento rilevante, per effetto delle agevolazioni, delle dimensioni del programma;

b) un'estensione rilevante, per effetto delle agevolazioni, della portata del programma;

c) un incremento rilevante, per effetto delle agevolazioni, dell'importo totale speso dal beneficiario per il programma;

d) una riduzione significativa dei tempi di realizzazione del programma oggetto delle agevolazioni;

e) la mancata realizzazione del programma proposto nell'ambito della Regione interessata, in assenza di agevolazioni.

7. L'attività istruttoria svolta dal Soggetto gestore, anche sulla base delle risultanze trasmesse dal pool di esperti di cui al comma 4, termina con la predisposizione di una proposta di graduatoria dei programmi di investimento ammissibili. Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 10, comma 3, il Soggetto gestore provvede a trasmettere la proposta di graduatoria al Ministero.

Art. 12

Criteri di valutazione

1. Il Soggetto gestore procede alla formazione della proposta di graduatoria di merito dei programmi di investimento ammissibili di cui all'articolo 11, comma 7, secondo l'ordine decrescente del punteggio determinato applicando i criteri riportati nell'allegato n. 5.

2. Il punteggio che ciascun programma consegue e che determina la posizione dello stesso nella graduatoria di cui al comma 1 è ottenuto sommando i punteggi attribuiti per ciascun criterio di valutazione di cui al comma 1.

3. Non sono considerati ammissibili i programmi che abbiano conseguito un punteggio uguale o inferiore a 40.

Art. 13

Concessione delle agevolazioni

1. Il Ministero, entro 30 giorni dalla trasmissione, da parte del Soggetto gestore, della proposta di graduatoria di cui all'articolo 11, comma 7, provvede, con proprio decreto, ad approvare la graduatoria dei programmi ammissibili, esplicitando sulla base delle risorse disponibili i programmi agevolabili, e ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con la pubblicazione si considera effettuata la comunicazione ai soggetti interessati circa l'esito del procedimento.

2. Entro 60 giorni dalla predetta pubblicazione, le imprese, il cui programma di investimenti è inserito nella graduatoria di cui al comma 1 tra i programmi ammissibili ed agevolabili, trasmettono al Ministero e al Soggetto gestore la seguente documentazione:

a) delibera di concessione redatta dagli istituti di credito che interverranno a copertura del progetto (per l'erogazione del finanziamento bancario a medio/lungo e delle altre eventuali forme tecniche previste), con indicazione degli importi di finanziamento accordati al beneficiario;

b) documento unico di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità;

c) copia dei permessi, delle licenze o delle autorizzazioni connessi con lo svolgimento della specifica attività, di natura settoriale e/o relativi alla salvaguardia ambientale;

d) titolo di disponibilità dell'immobile o degli immobili in cui è situata o sarà situata la sede operativa, laddove non presentato, ai sensi di quanto previsto all'articolo 10, comma 7, lettera j), in sede di domanda di agevolazione.

3. Sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 3 e procedendo in ordine decrescente sulla base della posizione ottenuta in graduatoria, il Ministero adotta e trasmette al soggetto beneficiario il provvedimento di concessione delle agevolazioni, con l'indicazione delle spese ammissibili, delle

spese ritenute non ammissibili e delle agevolazioni concedibili, nonché gli obblighi e gli impegni a carico del soggetto stesso. Copia del suddetto provvedimento e' trasmesso altresì al Soggetto gestore.

4. Il Soggetto gestore, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione a favore dell'impresa beneficiaria, provvede a stipulare con la stessa un contratto di finanziamento che disciplina le modalità e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonché i conseguenti impegni e obblighi per l'impresa beneficiaria.

Art. 14

Erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione delle agevolazioni da parte del Soggetto gestore ai soggetti beneficiari dovrà avvenire sulla base di fatturazioni di spesa debitamente quietanzate anche riferite ad anticipazioni di spesa su ordini accettati, relativamente a due stati di avanzamento lavori (SAL). Il primo stato avanzamento lavori non potrà essere inferiore al 30 per cento delle spese ammissibili complessive ed il secondo stato avanzamento lavori dovrà essere presentato solo a conclusione del programma di investimenti.

2. La prima quota delle agevolazioni, nella misura massima del 30 per cento dell'ammontare del contributo in conto impianti concesso, può essere svincolata su richiesta dell'impresa beneficiaria dall'avanzamento del programma ed essere erogata a titolo di anticipazione, previa sottoscrizione del contratto di finanziamento di cui all'articolo 13, comma 4, e presentazione di fideiussione bancaria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da primario istituto bancario. Tale anticipazione sarà recuperata dal Soggetto gestore in quote proporzionali al contributo via via maturato sui singoli SAL presentati dall'impresa.

3. Il rapporto tra le agevolazioni erogate ed il totale delle agevolazioni previste per il programma non dovrà essere superiore al rapporto tra la quota versata dal soggetto beneficiario quale apporto finanziario previsto a suo carico per la copertura dell'investimento proposto ed il valore degli apporti finanziari complessivi posti in capo allo stesso beneficiario

4. Sulle singole erogazioni di contributo in conto impianti il Soggetto gestore opererà una ritenuta del 10 per cento, che dovrà essere versata alle imprese una volta verificato il completamento del programma degli investimenti ed il funzionamento degli impianti.

5. Entro 45 giorni lavorativi dal ricevimento di ciascuna richiesta di erogazione regolare e completa, il Soggetto gestore verifica, previo sopralluogo diretto presso l'unità produttiva, l'ammissibilità delle spese, anche in relazione alla loro pertinenza e congruità e provvede ad erogare le quote di contributo e di finanziamento spettanti, ovvero a comunicare l'eventuale rigetto della richiesta, ovvero a richiederne le necessarie integrazioni. Ai fini del raggiungimento dello stato di avanzamento previsto, si prendono in considerazione solo le fatture e gli altri titoli di spesa effettivamente pagati, quand'anche non ancora a saldo delle forniture. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, così come attestato con l'elenco di cui all'articolo 8, comma 9, che dovrà essere allegato alla documentazione di spesa, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto. In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta di erogazione per stato d'avanzamento, le stesse non possono comprendere quelle ritenute non ammissibili in sede di concessione provvisoria delle agevolazioni. Contestualmente a ciascuna richiesta di erogazione, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura "Bando per l'attivazione, il rafforzamento e il sostegno di Filiere delle biomasse - DM 23 luglio 2009. Spesa di euro dichiarata per la ... (prima, seconda) ... erogazione del prog. n.".

6. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni a saldo, tutte le forniture devono risultare pagate per intero, pena l'inammissibilità dell'importo dell'intera fornitura. L'erogazione del saldo e' in ogni caso subordinata all'espletamento, da parte di apposita commissione nominata dal Direttore Generale della Direzione per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, di sopralluogo presso l'azienda beneficiaria teso alla verifica ed all'accertamento dell'effettivo completamento del programma d'investimento, anche con riferimento

alla verifica amministrativa della spesa sostenuta per la relativa realizzazione. Gli oneri relativi alla suddetta commissione sono posti a carico delle risorse nella disponibilità del Ministero restituite in relazione al finanziamento agevolato.

7. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, il soggetto beneficiario presenta al Soggetto gestore, in relazione a ciascuna quota, un'apposita richiesta allegando alla stessa:

a) la documentazione della spesa consistente nella duplice copia delle fatture di acquisto;

b) gli originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori che i beni acquistati sono nuovi di fabbrica intendendo per tali beni quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore);

c) duplice copia dei contratti relativi alle fatture per pagamenti anticipati in "conto fornitura";

d) gli originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori di avvenuto pagamento e gli originali delle quietanze sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti, ovvero delle copie della diversa prova documentale dell'avvenuto pagamento, salva, in ogni caso, la facoltà del Soggetto gestore di ottenere l'esibizione dei documenti originali;

e) la dichiarazione congiunta resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) dal legale rappresentante o di un suo procuratore speciale e dal presidente del Collegio sindacale, recante l'elenco analitico dei dati delle fatture pagate per la realizzazione del programma di investimento, nonché le seguenti attestazioni:

1) che le fatture ivi indicate si riferiscono a spese sostenute per gli investimenti indicati nel programma di cui all'articolo 6 del presente decreto;

2) che i beni acquistati o realizzati fanno parte del patrimonio del soggetto beneficiario;

3) che le fatture ivi indicate sono state pagate a saldo, ovvero costituiscono documento di pagamenti anticipati "in conto fornitura";

4) che per tali fatture non e' mai stato riconosciuto, ne' sara' riconosciuto, alcuno sconto;

5) che gli impianti, i macchinari e le attrezzature acquistate, cui le fatture si riferiscono, sono nuovi di fabbrica;

f) l'originale del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese e di vigenza da cui risulti che il soggetto beneficiario non sia in liquidazione, non sia fallito, non sia stato sottoposto a procedura di concordato preventivo, a liquidazione coatta amministrativa, ne' ad amministrazione controllata o straordinaria;

g) l'originale del documento unico di regolarità contributiva (DURC) del soggetto beneficiario;

h) la comunicazione della richiesta di informazioni al Prefetto ai sensi dell'articolo 10, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

i) la documentazione utile per l'attestazione del proporzionale versamento dell'apporto finanziario a carico del soggetto beneficiario;

j) solo per l'erogazione a saldo, tutte le autorizzazioni e permessi necessari per il regolare esercizio dell'attività oggetto del programma di investimento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il certificato di destinazione d'uso e di abitabilità degli immobili, il certificato di prevenzione incendi, e quelli inerenti gli ulteriori adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

8. Gli originali dei documenti sopra indicati devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni del Soggetto gestore e del Ministero per almeno i cinque anni, ovvero tre anni per le piccole e medie imprese, successivi alla data di ultimazione di cui all'articolo 6, comma 8.

9. Il soggetto beneficiario e' tenuto a trasmettere l'ultimo SAL entro 90 giorni dall'ultimazione del programma. Con la presentazione del SAL finale l'impresa comunica la data di ultimazione.

Art. 15
Variazioni

1. Eventuali variazioni del programma o del soggetto beneficiario devono essere tempestivamente comunicate al Soggetto gestore, fornendo una documentata motivazione.

2. Nel caso in cui le variazioni del soggetto beneficiario di cui al comma 1 riguardino l'uscita dalla compagine societaria o consortile di una impresa già socia o consorziata alla data di presentazione della domanda, tale da far venir meno il requisito di cui all'articolo 5, comma 2, il soggetto beneficiario deve ripristinare, pena la revoca delle agevolazioni, il precedente assetto con l'ingresso nella compagine sociale o consortile di una impresa di pari requisiti dell'impresa uscente e che svolga le medesime attività economiche all'interno della filiera delle biomasse oggetto del programma di investimento. A tal riguardo, il soggetto beneficiario, fermo quanto previsto dal comma 1, deve comunicare al Soggetto gestore, entro 3 mesi dalla variazione, l'avvenuto ingresso della nuova impresa nella compagine sociale o consortile.

3. Il subentro di un nuovo soggetto beneficiario e' ammissibile solo se conseguente a fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio. Nel caso in cui al soggetto richiedente e/o beneficiario ne subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e, qualora già emessa, della concessione delle agevolazioni. Ai fini del subentro:

a) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalità, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda di agevolazione e aggiorna i dati e le informazioni contenute nella domanda medesima, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo;

b) il Soggetto gestore verifica, con riferimento al nuovo soggetto, alla dimensione dello stesso ed al programma oggetto della domanda di agevolazione, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione o la conferma delle agevolazioni medesime;

c) la dimensione del soggetto subentrante viene rilevata, con i criteri di cui all'Allegato 1 del Regolamento GBER e con riferimento alla data in cui lo stesso diviene legittimamente titolare del programma e, quindi, a quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta;

d) le agevolazioni vengono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante; nel caso di concessione già emessa, il nuovo valore dell'agevolazione non può, comunque, superare l'importo indicato nel provvedimento di concessione originario. Qualora l'operazione societaria di cui si tratta abbia effetto nel corso del prescritto quinquennio, ovvero triennio per le piccole e medie imprese, d'obbligo di mantenimento dei beni agevolati, nel calcolo delle agevolazioni si tiene conto delle frazioni di detto periodo relative al soggetto originario ed a quello subentrante.

4. Il Soggetto Gestore procede all'esame delle variazioni di cui ai precedenti commi e provvede:

a) ad assumere, dandone comunicazione al Ministero e al soggetto interessato, la relativa deliberazione, limitatamente alle variazioni che non presentano un effetto significativo sul programma di investimento o sulla qualificazione del soggetto beneficiario;

b) a trasmettere al Ministero, segnalando l'eventuale sussistenza di ipotesi di revoca delle agevolazioni, le risultanze dell'istruttoria condotta per le conseguenti determinazioni, nel caso di variazioni significative del programma di investimento o del soggetto beneficiario.

5. In caso di variazioni del programma di investimento il Soggetto Gestore verifica la permanenza dei requisiti di validità tecnico ed economica del programma stesso ed effettua il ricalcolo delle agevolazioni, fermo restando che le stesse non potranno superare l'importo indicato nel provvedimento di concessione.

6. Fino a quando le variazioni non siano state approvate, il Soggetto Gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni.

Art. 16
Monitoraggio, ispezioni, controlli

1. In ogni fase del procedimento il Soggetto gestore e il Ministero possono effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

2. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, il soggetto beneficiario, a partire dalla comunicazione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 13, provvede ad inviare al Soggetto gestore, con cadenza annuale e fino al quinto, ovvero al terzo, nel caso di piccole e medie imprese, esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tale dichiarazione, fornisce, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma con l'indicazione degli eventuali beni dismessi. Il dato relativo allo stato d'avanzamento e' dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.

3. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari ed i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensità.

4. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Soggetto gestore e dal Ministero, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 1083/2006, allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono, inoltre, tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, in particolare, dagli articoli 60, 61 e 62 del Regolamento (CE) 1083/2006, nonché dagli articoli 13 e 16 del Regolamento (CE) 1828/2006. Indicazioni riguardanti le modalità, i tempi e gli obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle suddette attività di verifica sono contenute nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 13. I soggetti beneficiari sono tenuti, inoltre, ad aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero, evidenziando che lo stesso e' realizzato con il concorso di risorse del FESR, in applicazione dell'articolo 69 del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1828/2006.

Art. 17
Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo "de minimis" secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, ad eccezione dell'eventuale garanzia rilasciata dalla Riserva per il POI Energia istituita con decreto interministeriale 11 dicembre 2009 nell'ambito del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, fermi restando i limiti delle intensità massime di aiuto di cui all'articolo 9, comma 1.

Art. 18
Revoche

1. Le agevolazioni sono revocate con provvedimento del Ministero ed i relativi contratti di finanziamento risolti dal Soggetto gestore, sia in caso di cessazione definitiva dell'attività per la quale siano state concesse sia nel caso in cui il soggetto beneficiario sia posto in liquidazione o sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali, se tali fattispecie si realizzano

anteriamente al completamento del programma degli investimenti. Il Soggetto gestore provvede a recuperare i contributi e i finanziamenti erogati, comprensivi delle penalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

2. Sono, inoltre, revocate le agevolazioni e risolti i relativi contratti qualora il soggetto beneficiario:

a) per i beni del medesimo programma oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di "de minimis", previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17;

b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

c) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso;

e) non dimostri l'effettivo apporto di capitale proprio indicato nella Scheda tecnica di progetto;

f) non porti a conclusione, entro il termine stabilito, il programma di investimento ammesso alle agevolazioni, salvo proroghe autorizzate dal Soggetto gestore, ovvero, nel caso previsto all'articolo 6, comma 8, il programma di investimento non risulti, a giudizio del Soggetto gestore, organico e funzionale;

g) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, beni mobili ed i diritti aziendali, ovvero beni immobili ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni, ovvero tre anni per le piccole e medie imprese, dal completamento degli investimenti;

h) non ripristini, nei casi previsti all'articolo 15, comma 2, la compagine societaria o consortile nell'assetto previsto alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

i) alieni l'azienda in tutto o in parte ovvero trasferisca l'attività produttiva in un ambito territoriale diverso prima che siano trascorsi cinque anni, ovvero tre anni per le piccole e medie imprese, dal completamento degli investimenti;

l) non consenta i controlli del Soggetto gestore o del Ministero circa l'andamento dell'attività sociale e la progressiva realizzazione del programma degli investimenti;

m) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione del Ministero;

n) non impieghi capitale proprio o mezzi finanziari privi di agevolazioni in misura almeno pari a quella indicata in sede di presentazione della richiesta di agevolazione;

o) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e le norme sulla salvaguardia del lavoro;

p) non abbia dotato l'impianto della strumentazione indicata nell'articolo 7, comma 1, lettera g) o qualora non vengano rispettati i valori limite concernenti l'Indice di Risparmio di Energia (IRE) ed il Limite Termico (LT), ridotti del 5 per cento, stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in ciascuno degli anni del periodo di cui all'articolo 6, comma 3;

q) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dal provvedimento di concessione e dal contratto di finanziamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2011

Il Ministro: Passera

Indicazioni sulle attività di servizi ammissibili e precisazioni su alcune attività economiche

Il presente documento contiene delle indicazioni per l'individuazione delle attività di servizi ammissibili e delle attività economiche non ammissibili per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nonché alcune precisazioni in merito all'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

A) ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZI AMMISSIBILI

N.B.: le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

52 - Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti, con esclusione dei mezzi di trasporto.

72 - Ricerca scientifica e Sviluppo, ivi inclusi i servizi di assistenza alla ricerca e all'introduzione/adattamento di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi e di controllo, i servizi di consulenza per le problematiche della ricerca e sviluppo e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico.

E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento, limitatamente a:

a) raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti (rif. 38.1 e 38.2), limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale;

b) recupero e preparazione per il riciclaggio (rif. 38.32.3) limitatamente alle Biomasse;

b) raccolta e depurazione delle acque di scarico (rif. 37.00.0), limitatamente alla diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati e altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue di origine industriale.

B) ATTIVITÀ NON AMMISSIBILI PER DIVIETI E LIMITAZIONI DERIVANTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI COMUNITARIE

Siderurgia: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:


a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;

b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;

c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;

e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.



Cantieristica navale: così come contemplata nella comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina degli aiuti di Stato al settore della costruzione navale, 2006/C 260/03 pubblicata sulla G.U.U.E C260 del 28/10/2006.

Industria carboniera: così come individuata nel Regolamento CE n. 1407/2002, concernente gli aiuti di stato all'industria carboniera, pubblicato sulla G.U.C.E. L205 del 02.08.2002.

Fibre sintetiche: attività relative a:

- a) estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale;
- b) polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati;
- c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.

C) PRECISAZIONI SULLE ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

Nell'ambito delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono escluse le attività di fabbricazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'art. 3, paragrafo 2 del reg. (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, relativo alla protezione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della commercializzazione.

Ai fini del presente decreto:


per «prodotti agricoli» si intendono:

- i) i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- ii) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
- iii) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87;

per «prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari» si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte o i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da questi ultimi in quanto contengono grassi o proteine d'origine non casearia con o senza proteine derivate dal latte [«prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari» di cui all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87];

per «trasformazione di prodotti agricoli» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto in seguito a tale trattamento resta pur sempre un prodotto agricolo, ad eccezione delle attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo.



Forma e intensità delle agevolazioni

La tabella 1 riporta le intensità massime previste dalla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per le regioni Obiettivo convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) nel periodo 2011 – 2013, articolate per dimensione di impresa ed espresse in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL).

Tabella 1 – Massimali degli aiuti a finalità regionale (ESL) per dimensione di impresa nei territori delle regioni Obiettivo convergenza

| Dimensione di impresa ¹ | ESL max |
|------------------------------------|---------|
| Piccola | 50% |
| Media | 40% |
| Grande | 30% |

Note:

¹ L'impresa beneficiaria deve soddisfare tutte le condizioni previste nell'Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008

Le agevolazioni complessive concedibili sono calcolate, nel rispetto delle intensità massime di aiuto, in modo da garantire la copertura della quota parte dell'investimento ammissibile non coperto dai mezzi propri del soggetto beneficiario.


Nella tabella 2 viene riportata l'articolazione delle agevolazioni complessive concedibili in termini di "contributo in c/impianti" e "finanziamento agevolato".

Tabella 2 – Articolazione delle agevolazioni concedibili tra contributo in conto impianti e finanziamento agevolato.

| Dimensione di impresa ¹ | % di contributo in c/impianti | % di finanziamento agevolato |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Piccola | 53% | 47% |
| Media | 33% | 67% |
| Grande | 20% | 80% |

Esempio:

Per un programma d'investimento proposto da una impresa di piccola dimensione, con spese ammissibili pari a 100, per la cui copertura finanziaria il soggetto proponente dichiara un apporto di mezzi propri pari a 30, le agevolazioni concedibili saranno pari a 70 (100 – 30), di cui 37,10 in contributo in c/impianti (pari al 53% di 70) e 32,9 a titolo di finanziamento agevolato (pari al 47% di 70).



Modulo di domanda**DOMANDADI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI**


(DM 23 LUGLIO 2009 G.U.R.I. n. 278 del 28.11.2009)

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante/procuratore speciale del/della, forma giuridica, con sede legale in, prov., CAP via e n. civ., tel. fax CF..... P. I.V.A.

quale soggetto proponente la domanda di agevolazioni, relativa ad un programma di investimento riguardante la *filiera delle biomasse*, ai sensi del decreto ministeriale del 23 luglio 2009, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA CHE LA SOCIETA' / IL CONSORZIO

- a) è regolarmente costituita/o ed iscritta/o nel Registro delle Imprese;
- b) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non è in liquidazione volontaria e non è sottoposta/o a procedure concorsuali;
- c) è in regime di contabilità ordinaria;
- d) non rientra tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- e) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed è in regola con gli obblighi contributivi;
- f) non ha ricevuto, nei tre anni antecedenti il termine di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni, alcun contributo e/o sovvenzione per l'attuazione dell'intervento per il quale vengono richieste le agevolazioni, con riferimento sia alle risorse comunitarie (comprese quelle del FEASR) che a quelle derivanti da altri strumenti agevolativi disposti a valere su risorse pubbliche nazionali, regionali e/o locali;
- g) non è stata/o stata/o destinataria/o, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- h) ha restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero dello sviluppo economico un ordine di recupero (*da riportare soltanto se ricorre la fattispecie*);



- i) non si trova in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata nel Regolamento (CE) n. 800/2008 pubblicato nella G.U.U.E. L. 214 del 9 agosto 2008,

DICHIARA INOLTRE

- che INTENDE/NON INTENDE richiedere, per la parte di finanziamenti bancari eventualmente apportati a titolo di mezzi propri eccedente la quota del 25 per cento di mezzi propri, la garanzia della Sezione POI Energia del Fondo di garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese di cui di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/96;
- che la società/consorzio proponente non ha beneficiato né beneficerà, per il programma di investimento oggetto della presente istanza di ammissione agevolazioni, di altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo di "*De minimis*" secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1998/2006, ad eccezione di quelle a valere sulla Sezione POI Energia del Fondo per le piccole e medie imprese di cui di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/96;
- che il programma di investimento oggetto della presente domanda di ammissione alle agevolazioni non è stato avviato;
- che per la realizzazione del programma di investimento oggetto della presente domanda di ammissione alle agevolazioni, intende apportare mezzi propri, attraverso risorse proprie e/o finanziamento esterno a medio-lungo termine, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, nella misura pari al% del costo complessivo dell'investimento;


CHIEDE

di essere ammesso alle agevolazioni, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 luglio 2009, per la realizzazione di un investimento produttivo diretto all'attivazione o al rafforzamento della *filiera delle biomasse*;

(barrare solo nell'ipotesi in cui l'impresa intenda avvalersi di eventuali ulteriori agevolazioni pubbliche, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4 del decreto) che, per le sole spese inerenti la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica, dettagliate nella scheda tecnica, l'intensità massima di aiuto sia limitata al 40% del costo riferibile a detto impianto.

A tal fine, allega:

- a) Scheda tecnica di progetto, il cui schema è riportato in allegato n. 4;
- b) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto della società, ovvero del consorzio richiedente le agevolazioni e dei singoli consorziati/soci;
- c) relazione tecnica illustrativa (comprensiva degli elaborati tecnici) delle soluzioni tecniche e tecnologiche il cui impiego è previsto ai fini della realizzazione del programma di investimento, con evidenza di eventuali elementi di innovazione, atto a verificarne la qualificazione tecnologica;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorio relativa alla determinazione della dimensione aziendale ai sensi del D.M. 18 Aprile 2005;




- e) certificato di iscrizione al Registro delle imprese in originale;
- f) comunicazione della richiesta di informazioni al Prefetto ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del D.P.R. 252/98;
- g) relativamente sia alla società o al consorzio richiedente, sia a tutte le imprese della compagine sociale o consortile, bilanci approvati relativi ai tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, corredati di allegati esplicativi; qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato, può essere trasmessa la situazione patrimoniale aggiornata, alla data più recente (mese precedente la data della domanda) sottoscritta dai legali rappresentanti e dal Presidente del Collegio Sindacale dell'impresa e corredata dagli allegati esplicativi delle varie poste; per le imprese che a tale data non dispongono ancora di un bilancio, situazione patrimoniale alla data di presentazione della domanda sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa;
- h) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;
- i) piante, prospetti e sezioni relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, oltre ai relativi computi metrici, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dall'imprenditore o dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale;
- j) titolo di disponibilità, avente durata non inferiore a quella del periodo di ammortamento del finanziamento agevolato, dell'immobile/degli immobili in cui è situata/sarà situata la sede operativa (contratto di locazione, di comodato, costitutivo del diritto di superficie, definitivo di compravendita, preliminare di compravendita, ovvero - laddove non disponibili e con particolare riferimento ai casi di creazione ex novo o di nuova sede - lettera di intenti, protocollo d'intesa, dichiarazione di disponibilità, accordo di concessione, ecc.);
- k) certificato di destinazione d'uso o perizia giurata attestante la compatibilità dell'immobile all'esercizio della attività oggetto del programma di investimento proposto;
- l) preventivi di spesa dei beni oggetto del programma di investimenti da realizzare, corredati delle specifiche tecniche;
- m) la documentazione necessaria per la dimostrazione da parte delle grandi imprese dell'effetto incentivante di cui all'articolo 8 del Regolamento GBER;
- n) dichiarazione di cui all'articolo 8 del D.P.C.M del 23.05.2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 luglio 2007, n. 106;
- o) la documentazione di cui all'articolo 6 comma 9, articolo 7 comma 1 lettera f), articolo 8 commi 6 e 7;
- p) lettera di asseverazione rilasciata da istituto di credito attestante la solidità patrimoniale e finanziaria del soggetto proponente e/o dei relativi soci/consorziati in relazione all'immissione di capitale proprio dichiarato nella scheda tecnica (redatta secondo lo schema di cui all'allegato 6 del decreto);
- q) copia elettronica della documentazione di cui all'articolo 10, comma 6;
- r) procura a sottoscrivere la presente domanda *(solo nel caso in cui la presente domanda sia sottoscritta da un procuratore speciale)*.

Data,

Il rappresentante legale/procuratore speciale¹

.....

¹ La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, allegando fotocopia del documento di identità.



INFORMATIVA SULLA PRIVACY E RACCOLTA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Dichiarazione da rilasciare da parte del legale rappresentante del Soggetto proponente


Per poter procedere all'esame della presente domanda di ammissione alle agevolazioni previste dal Decreto, Invitalia S.p.a. ha bisogno di trattare i Suoi dati personali e quelli relativi ai soci/associati, che sono oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003; è dunque necessario che Lei presti consenso al trattamento di tali dati ed abbia acquisito, a sua volta, il medesimo consenso da parte dei soci/associati.

Il/la sottoscritto/a _____, dopo aver acquisito l'informativa di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice Privacy) ed averla resa nota ai propri soci/associati, acconsente espressamente al trattamento dei suoi dati personali e a quelli dei propri soci/associati, che hanno precedentemente espresso il proprio consenso, affinché la presente domanda di ammissione alle agevolazioni possa essere valutata da Invitalia.


Data,

Il rappresentante legale

.....



SCHEMA TECNICA DI PROGETTO



Sezione 1: Soggetto proponente

1.1. Scheda anagrafica

1. Denominazione e forma giuridica _____
2. Partita IVA _____
3. Sede legale _____
4. Settore di attività e codice classificazione ATECO 2007 _____
5. Dimensione d'impresa (da dichiarare sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 e nel Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005)

☐ Piccola Impresa

☐ Media Impresa

☐ Grande Impresa
6. Numero di dipendenti alla data della presentazione della domanda di agevolazione: ____
7. Codice ATECO 2007 del programma di investimento oggetto della richiesta di agevolazioni

8. Assetto societario/consortile con indicazione dei soci e delle rispettive quote di partecipazione

Tabella n. 1

| Denominazione socio o consorziato | Partita IVA / Cod. Fiscale | Capitale sociale o consortile sottoscritto | % | Capitale sociale o consortile versato ¹ |
|-----------------------------------|----------------------------|--|---|--|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |


9. Piano temporale dei versamenti non ancora effettuati delle quote sociali o consortili²

Tabella n. 2

| Denominazione socio o consorziato | Anno.... | Anno.... | Anno.... | Anno.... |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |

¹ Allegare le relative evidenze documentali: contabili bancarie, estratti conto, evidenze contabili, sottoconti di riferimento, etc. e piano temporale dei versamenti non ancora effettuati.

² Si ricorda che l'unica modalità consentita per procedere al versamento delle quote di capitale sottoscritto è quella del bonifico bancario.



1.2. Caratteristiche del soggetto proponente

In questa sezione devono essere descritte le caratteristiche del soggetto proponente con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- *storia della società o del consorzio e del gruppo di appartenenza: evoluzione della proprietà e struttura organizzativa aziendale;*
- *informazioni sul soggetto proponente: settore di attività nel quale la società o il consorzio opera con indicazione delle principali caratteristiche tecnologiche e produttive;*
- *vertice e management aziendale: indicare i responsabili della gestione con le rispettive esperienze professionali, funzioni svolte e relative responsabilità;*
- *ubicazione della/e unità produttiva/e della società, nonché di quella oggetto degli investimenti previsti;*
- *dati ed informazioni utili alla valutazione della solidità economica, finanziaria e patrimoniale del proponente, come capacità di affrontare e sostenere la realizzazione delle attività previste nella proposta;*
- *posizionamento sul mercato di riferimento ed esperienza specifica del proponente nella filiera delle biomasse, e correlazione tra esperienze pregresse dei proponenti e le attività previste dal programma di investimenti; dovranno essere allegati i curricula dei soci persone fisiche della società/del consorzio (se presenti).*

Sezione 2 **Programma di investimento: piano degli investimenti, beni strumentali da acquisire, cronogramma di realizzazione dell'investimento e importi di spesa relativi a ciascuna voce**


2.1 Caratteristiche della Filiera delle biomasse

In questa sezione devono essere descritte le caratteristiche della Filiera delle biomasse rappresentata dal soggetto proponente e nell'ambito della quale sarà realizzato il programma di investimento. In particolare, devono essere analiticamente descritti i seguenti aspetti:

- *caratteristiche della Biomassa utilizzata, con indicazione della provenienza da filiere agroindustriali, agroforestali, da distretti industriali o dalla frazione organica della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;*
- *tutte le attività inerenti il ciclo di vita della Biomassa utilizzata, specificando quali di dette attività sono svolte dalla società/consorzio e quali dai propri soci/consorziati;*
- *sistema di approvvigionamento della Biomassa. In particolare, deve essere analiticamente descritto il piano di approvvigionamento della Biomassa riferito ad un arco temporale di 15 anni dall'avvio dell'impianto e che evidenzia, anno per anno, i flussi di massa, il luogo di provenienza e la lunghezza dei percorsi, distinguendo la parte di tale Biomassa apportata dai soci/consorziati del soggetto proponente e quella da "Filiera corta". A tal fine, il soggetto proponente deve allegare alla presente Scheda tecnica gli eventuali contratti, accordi o lettere di intenti già sottoscritti per la fornitura della Biomassa, con evidenza della durata e dei quantitativi di Biomassa previsti.*

2.2 Caratteristiche del Programma di investimento

In questa sezione dovranno essere descritte le caratteristiche del programma di investimento proposto con particolare riferimento alle prospettive e miglioramenti attesi, nonché le condizioni di partenza e di quelle successive alla realizzazione degli investimenti.



2.3 Piano economico finanziario

TABELLA N. 3: INVESTIMENTI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

| Investimenti a fronte dei quali si richiedono le agevolazioni ³ | |
|--|------------------------------|
| Macrovoce | Importo (€/mgl) ⁴ |
| a. suolo aziendale e sue sistemazioni ⁵ | |
| b. opere murarie e assimilate ⁶ | |
| c. infrastrutture specifiche aziendali | |
| d. macchinari, impianti ed attrezzature varie | |
| e. programmi informatici, brevetti, licenze e know-how ⁷ | |
| f. studi preliminari di fattibilità e consulenze ⁸ | |
| Totale | |

TABELLA N. 4: INVESTIMENTI RELATIVI ESCLUSIVAMENTE AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA⁹

| Investimenti a fronte dei quali si richiedono le agevolazioni | |
|---|------------------------------|
| Macrovoce | Importo (€/mgl) ⁴ |
| a. suolo aziendale e sue sistemazioni ⁵ | |
| b. opere murarie e assimilate ⁶ | |
| c. infrastrutture specifiche aziendali | |
| d. macchinari, impianti ed attrezzature varie | |
| e. programmi informatici, brevetti, licenze e know-how ⁷ | |
| f. studi preliminari di fattibilità e consulenze ⁸ | |
| Totale | |

TABELLA N. 5: ALTRI EVENTUALI INVESTIMENTI PREVISTI

| Eventuali altri investimenti previsti ¹⁰ | |
|---|------------------------------|
| Dettaglio | Importo (€/mgl) ⁴ |
| a. | |
| b. | |
| | |
| Totale | |

TABELLA N. 6: CRONOPROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI A FRONTE DEI QUALI SI RICHIEDE L'AGEVOLAZIONE PER ANNO

| | Anno..... | Anno.... | Anno.... | Totale |
|--|-----------|----------|----------|--------|
| a. suolo aziendale e sue sistemazioni | | | | |
| b. opere murarie e assimilate | | | | |
| c. infrastrutture specifiche aziendali | | | | |
| d. macchinari, impianti ed attrezzature varie | | | | |
| e. programmi informatici, brevetti, licenze e know-how | | | | |
| f. studi preliminari di fattibilità e consulenze | | | | |
| Totale | | | | |

³ Si ricorda che, nel caso in cui l'impresa intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 9, comma 4, del Decreto, le spese riferite agli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere separatamente indicate nella tabella n. 4.

⁴ Inserire gli importi al netto dell'IVA.

⁵ Le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammissibili nel limite del 10%.

⁶ Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 40% dell'importo complessivo ammissibile.

⁷ Per le grandi imprese tali spese sono ammissibili solo fino al 50% del loro valore ammissibile.

⁸ Spese ammesse solo per le PMI fino al 3% dell'importo complessivo ammissibile.

⁹ Da compilare solo nell'ipotesi in cui l'impresa intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 9, comma 4, del Decreto.

¹⁰ Indicare investimenti non agevolabili, tra cui: beni di valore inferiore ai € 500, macchinari usati, immobili che hanno già beneficiato - nei dieci anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza - di altri aiuti fatta eccezione per quelli di natura fiscale, spese di funzionamento e notarili.




TABELLA N. 7: STATI DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) PREVISTI DAL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO¹¹

| | % di agevolazione per l'anno.... | % di agevolazione per l'anno.... | Totale |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|
| Percentuale |% |% | 100% |

Sezione 3: Sostenibilità economico-finanziaria del programma di investimento

3.1 Piano finanziario per la copertura degli investimenti

TABELLA N. 8: FABBISOGNI FINANZIARI DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO


| | Importo (euro migliaia) |
|---|-------------------------|
| Totale spese programma di investimento | |
| Ulteriori fabbisogni (IVA, altri oneri accessori non ammissibili) | |
| Totale fabbisogno finanziario | |
| | |
| Agevolazioni richieste di cui: | |
| - Finanziamento agevolato | |
| - Contributo in conto impianti | |
| | |
| Mezzi propri di cui: | |
| - Capitale proprio | |
| - Indebitamento finanziario M/L termine | |
| - Indebitamento finanziario breve termine | |

Nota descrittiva delle coperture finanziarie previste

3.2 Previsioni di vendita e capacità produttiva

- *Indicare lo scenario competitivo: mercato di riferimento (situazione attuale e trend), fattori critici di successo, principali competitor (fatturato e rispettive quote di mercato), target e posizionamento dell'azienda, principali fornitori.*

¹¹ Indicare le percentuali relative ai SAL previste dal programma di investimento in relazione alle quali verrà definito il Piano delle erogazioni; si ricorda che ciascun SAL non può essere inferiore al 30% delle spese ammissibili complessive del programma.



- Descrivere le strategie commerciali che si intendono perseguire in termini di posizionamento del prodotto, politica dei prezzi di vendita, canali/rete di distribuzione da utilizzare, eventuali azioni promozionali e pubblicitarie con indicazione dei relativi costi.
- Indicare le previsioni di evoluzione dei ricavi esplicitando le motivazioni sottostanti.

TABELLA N. 9: PREVISIONI DELLE VENDITE


| PREVISIONI DELLE VENDITE IN QUANTITA' | | | | | |
|--|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Prodotto/servizio (specificare) | Attuali | Previsioni | | | |
| | 200.. | 200.. | 200.. | 200.. | 200.. |
| A) | | | | | |
| B) | | | | | |
| C) | | | | | |
| | | | | | |

| PREZZI DI VENDITA UNITARI | | | | | |
|--|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Prodotto/servizio (specificare) | Attuali | Previsioni | | | |
| | 200.. | 200.. | 200.. | 200.. | 200.. |
| A) | | | | | |
| B) | | | | | |
| C) | | | | | |
| | | | | | |

- **Capacità produttiva a regime** (indicare per ciascun tipo di lavorazione/prodotto la capacità produttiva a regime e l'esercizio di regime)

TABELLA N. 10: PREVISIONI CAPACITÀ PRODUTTIVA A REGIME

| Prodotto | Unità di misura | Produzione max /unità di tempo | N unità di tempo/anno | Produzione massima teorica | Produzione annua | Anno di regime |
|-----------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| A | | | | | | |
| B | | | | | | |
| C | | | | | | |
| | | | | | | |



3.3 Risultati attesi

TABELLA N. 11: CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

| <i>CONTO ECONOMICO</i> | anno1 | % | anno2 | % | anno3 | % | anno4 | % |
|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|
| FATTURATO LORDO | | | | | | | | |
| -resi | | | | | | | | |
| FATTURATO NETTO | | | | | | | | |
| COSTO DEL VENDUTO | | | | | | | | |
| MARGINE DI CONTRIBUZIONE | | | | | | | | |
| -COSTI VARIAB. DI VENDITA | | | | | | | | |
| -obsolescenza materie prime | | | | | | | | |
| -obs.za prodotti finiti e semilav. | | | | | | | | |
| MARGINE COPERTURA CORRENTE | | | | | | | | |
| -spese gen.li fisse di stab.to | | | | | | | | |
| -ammortam.ti industriali | | | | | | | | |
| - quota contrib. c/impianti di compet. dell'es. (€/000) | | | | | | | | |
| -canoni affitto e leasing | | | | | | | | |
| TOTALE COSTI DI PERIODO | | | | | | | | |
| MARGINE INDUSTRIALE | | | | | | | | |
| -spese indirette di vendita | | | | | | | | |
| -spese pubblic./promoz. | | | | | | | | |
| -spese generali ammin.ve | | | | | | | | |
| -spese ricerca/sviluppo | | | | | | | | |
| -ammort.to spese differite | | | | | | | | |
| -costi capitalizzati | | | | | | | | |
| TOTALE SPESE OPERATIVE | | | | | | | | |
| RISULTATO OPERATIVO | | | | | | | | |
| -interessi attivi | | | | | | | | |
| -oneri fin. Mutui agevolati | | | | | | | | |
| -oneri finanz. terzi a medio | | | | | | | | |
| -on. finanz.terzi a breve | | | | | | | | |
| -oneri vari | | | | | | | | |
| -proventi vari | | | | | | | | |
| -spese straordinarie | | | | | | | | |
| -proventi straordinari | | | | | | | | |
| RISULTATO LORDO | | | | | | | | |
| -imposte | | | | | | | | |
| RISULTATO NETTO | | | | | | | | |




TABELLA N. 12: PIANO FINANZIARIO

| DATI PIANO FINANZIARIO | anno1 | anno2 | anno3 | anno4 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Incasso clienti (giorni) | | | | |
| Pagamento fornitori materie prime (giorni) | | | | |
| Pagamento fornitori prodotti finiti (giorni) | | | | |
| Pagamento fornitori investimenti tecnici (€/000) | | | | |
| IVA su vendite (%) | | | | |
| IVA su acquisti materie prime (%) | | | | |
| IVA su acquisti prodotti finiti (%) | | | | |
| IVA su altri acquisti (%) | | | | |
| IVA su investimenti (%) | | | | |
| imposte (IRES) (%) | | | | |
| imposte (IRAP) (%) | | | | |
| tasso banche attive (%) | | | | |
| tasso banche passive (%) | | | | |
| Tasso agevolato mutuo (%) | | | | |
| Incremento mutuo tasso agevolato (€/000) | | | | |
| Durata in anni mutuo agevolato | | | | |
| tasso debiti a medio lungo termine v/banche (%) | | | | |
| Incremento debiti a medio lungo termine v/banche (€/000) | | | | |
| durata in anni debiti a medio lungo termine v/banche | | | | |
| tasso debiti a medio lungo termine v/altri finanziatori (%) | | | | |
| Incremento debiti a m/l termine v/altri finanziatori (€/000) | | | | |
| durata in anni debiti a m/l termine v/altri finanziatori | | | | |
| accantonamento fondo svalutazione crediti (€/000) | | | | |
| utilizzo fondo svalutazione crediti (€/000) | | | | |
| accantonamento fondo obsolescenza magazzino (€/000) | | | | |
| utilizzo fondo obsolescenza magazzino (€/000) | | | | |
| Erogaz. previste su contr. in c/impianti (€/000) | | | | |
| quota contrib. c/impianti di compet. dell'es. (€/000) | | | | |




TABELLA N. 13: STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE (ATTIVO)

| <i>STATO PATRIMONIALE</i> | <i>anno1</i> | <i>%</i> | <i>anno2</i> | <i>%</i> | <i>anno3</i> | <i>%</i> | <i>anno4</i> | <i>%</i> |
|--|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| <i>ATTIVO</i> | | | | | | | | |
| AZIONISTI C/SOTTOSCRIZIONI | | | | | | | | |
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | | | | | |
| -Fondo ammortamento | | | | | | | | |
| IMMOBIL. IMM. NETTE | | | | | | | | |
| IMMOBIL. FINANZ. NETTE | | | | | | | | |
| - Terreno | | | | | | | | |
| - Fabbricati | | | | | | | | |
| - Macchin.-impianti-attrezz. | | | | | | | | |
| - Automezzi | | | | | | | | |
| - Costruzioni in corso | | | | | | | | |
| - Dismissioni | | | | | | | | |
| IMMOBILIZ. MATER. LORDE | | | | | | | | |
| - fondo ammortamento | | | | | | | | |
| IMMOBIL. MATER. NETTE | | | | | | | | |
| IMMOBILIZZAZIONI NETTE | | | | | | | | |
| - Materie prime | | | | | | | | |
| - Semilavorati | | | | | | | | |
| - Prodotti finiti | | | | | | | | |
| - Fondo obsolescenza | | | | | | | | |
| MAGAZZINO NETTO | | | | | | | | |
| - Crediti diversi | | | | | | | | |
| - Crediti per contributi c/impianti da incassare | | | | | | | | |
| - Crediti IVA | | | | | | | | |
| CREDITI NON COMMERCIALI | | | | | | | | |
| - Clienti | | | | | | | | |
| - Fondo svalutazione crediti | | | | | | | | |
| CLIENTI NETTI | | | | | | | | |
| CREDITI NETTI | | | | | | | | |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | | | | | |
| ATTIVO CORRENTE | | | | | | | | |
| ATTIVO | | | | | | | | |





TABELLA N. 14: STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE (PASSIVO)

| <i>STATO PATRIMONIALE</i> <i>PASSIVO E NETTO</i> | anno1 | % | anno2 | % | anno3 | % | anno4 | % |
|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|
| - Capitale sociale | | | | | | | | |
| - Riserve | | | | | | | | |
| - Contributi c/capitale | | | | | | | | |
| - Utili (perdite) es. prec. | | | | | | | | |
| - Utili (perdite) esercizio | | | | | | | | |
| - C/fut. aumenti cap.soc. | | | | | | | | |
| PATRIMONIO NETTO | | | | | | | | |
| - Fondo indennità TFR | | | | | | | | |
| - Altri fondi | | | | | | | | |
| FONDI | | | | | | | | |
| - Debiti diff. mutui | | | | | | | | |
| - Debiti diff. v/banche | | | | | | | | |
| - Debiti diff. v/altri finanziatori | | | | | | | | |
| DEBITI DIFFERITI | | | | | | | | |
| - Debiti da IVA | | | | | | | | |
| -Contributi c/impianti da riscontare | | | | | | | | |
| - Debiti diversi | | | | | | | | |
| DEBITI NON COMMERCIALI | | | | | | | | |
| - Fornitori c.d.v. (m.p.) | | | | | | | | |
| - Fornitori altri | | | | | | | | |
| - Fornitori investimenti | | | | | | | | |
| FORNITORI | | | | | | | | |
| BANCHE PASSIVE | | | | | | | | |
| PASSIVO CORRENTE | | | | | | | | |
| PASSIVO | | | | | | | | |



Sezione 5: Struttura organizzativa


In questa sezione devono essere descritte le caratteristiche della struttura organizzativo-manageriale con l'evidenza dei seguenti elementi di dettaglio:

- *disponibilità ed adeguatezza delle competenze impegnate nella realizzazione del programma. In particolare, devono essere dettagliatamente descritte le competenze e il know-how attivati per la realizzazione del programma, evidenziando le disponibilità di risorse umane e strumentali (attrezzature, macchinari, strumentazione) che saranno impiegate nello sviluppo del progetto;*
- *Numero dei nuovi posti di lavoro attivati a regime dal programma di investimento (espressi in Unità Lavorative Annue - ULA), con indicazione delle unità lavorative assunte nell'ambito delle liste di collocamento, delle tipologie contrattuali, delle qualifiche professionali.*

Sezione 6: Assetto tecnologico e grado di innovazione


In questa sezione devono essere descritti l'assetto tecnologico e il grado di innovazione programma di investimento, con evidenza dei seguenti elementi:

- *efficienza del ciclo produttivo, con l'indicazione dei dati relativi all'energia prodotta in uscita dal processo di trasformazione (al netto degli autoconsumi) e l'energia contenuta nella Biomassa in ingresso;*
- *presenza nel partenariato di centri di ricerca e/o imprese con brevetti (specificando, in tal caso, gli estremi della registrazione) attinenti e coerenti con le attività oggetto del programma di investimento, con annessa esplicitazione del ruolo che essi avranno nell'ambito del medesimo programma;*
- *traiettorie di sviluppo e progettualità (in termini di innovazione e sviluppo dei prodotti e dei processi) che si intendono realizzare, indicando gli obiettivi operativi e tecnologici.*
- *contributo al miglioramento delle condizioni di salvaguardia ambientale. In particolare, si dovranno descrivere dal punto di vista tecnico gli eventuali interventi non prescritti dalle vigenti normative di tutela ambientale e paesaggistica rivolti alla mitigazione dell'impatto paesaggistico, alla riduzione delle emissioni in atmosfera, al miglioramento dell'impatto visivo, alla riduzione delle emissioni acustiche, alla riduzione dei consumi idrici ed energetici, all'impiego di materiali ecosostenibili. Ciascuno dei suddetti interventi dovrà avere una spesa minima pari ad almeno l'1% del valore del programma d'investimento complessivo;*
- *eventuale certificazione ambientale già in possesso del soggetto proponente, o in corso di acquisizione, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, esplicitando se trattasi di certificazione EMAS o di ISO 14001;*
- *monitoraggio in continuo delle emissioni/immissioni in atmosfera. In particolare si dovranno specificare le strumentazioni che saranno impiegate e le tipologie di inquinanti che saranno monitorati, secondo le specifiche già riportate nei criteri di valutazione e che si riportano di seguito.*
- *attività per la divulgazione pubblica dei dati di monitoraggio ambientale. descrivere le eventuali modalità e soluzioni organizzative attraverso cui il soggetto proponente intende svolgere attività di informazione e di divulgazione dei dati di monitoraggio ambientale, secondo quanto previsto nei criteri di valutazione (facoltativo).*



CRITERI DI VALUTAZIONE

| Criteri | Elementi da valutare | Punteggio max |
|--|---|----------------------|
| Macroambiti di valutazione | | |
| | | |
| 1.Sostenibilità economico-finanziaria | | 25 |
| | 1.1 Copertura finanziaria del programma di investimento | 15 |
| | 1.2 Sostenibilità del piano economico-finanziario | 10 |
| | | |
| 2.Struttura organizzativa | | 30 |
| | 2.1 Grado di adeguatezza e di affidabilità del sistema di approvvigionamento delle biomasse | 20 |
| | 2.2 Numerosità delle imprese, appartenenti alla filiera delle biomasse, incluse nel partenariato | 10 |
| | | |
| 3. Assetto tecnologico e grado di innovazione | | 45 |
| | 3.1 Efficienza del ciclo produttivo | 20 |
| | 3.2 Efficacia del progetto in termini di miglioramento delle condizioni di salvaguardia ambientale mitigazione dell'impatto paesaggistico | 6 |
| | 3.3 Disponibilità/acquisizione della certificazione ambientale | 6 |
| | 3.4 Attività di monitoraggio in continuo delle emissioni/immissioni in atmosfera | 10 |
| | 3.5 Presenza nel partenariato di centri di ricerca e/o imprese con brevetti | 3 |
| | | |
| TOTALE | | 100 |



NOTA ESPLICATIVA**MACROAMBITI DI VALUTAZIONE****Criterio 1. Sostenibilità economico-finanziaria (max 25 punti)****Criterio 1.1****Copertura finanziaria del programma di investimento (max 15 punti).**

Il criterio valuta la capacità del soggetto proponente di far fronte alla copertura finanziaria richiesta per la realizzazione del programma di investimento proposto.

A tal fine gli indicatori applicati sono i seguenti:

Indice di copertura autonoma degli investimenti (Capitale proprio¹ / investimenti totali di progetto * 100)

- | | |
|-----------|----------|
| ▪ 26%-30% | 3 punti |
| ▪ 31%-35% | 7 punti |
| ▪ >35% | 10 punti |

L'indice è calcolato sulla base dell'impegno dichiarato nella proposta in termini di capitale proprio della società o del consorzio, come definito nella nota 1, a copertura degli investimenti ammissibili totali del programma di investimento.

Indice di copertura autonoma degli investimenti (Indebitamento² / investimenti totali di progetto * 100)

- | | |
|-----------|---------|
| ▪ 14%-19% | 1 punti |
| ▪ 20%-25% | 3 punti |
| ▪ >25% | 5 punti |


L'indice è calcolato sulla base dell'impegno dichiarato nella domanda di agevolazioni in termini di indebitamento della società o del consorzio a copertura degli investimenti ammissibili totali di progetto.

Criterio 1.2**Sostenibilità del piano economico-finanziario (max 10 punti).**

Il criterio valuta la validità del piano economico e finanziario, come capacità del programma di investimento di remunerare il capitale investito e sostenere il relativo funzionamento a regime.

¹ Per capitale proprio si intende l'ammontare complessivo dei capitali apportati dalla società o dal consorzio, al netto delle risorse esterne (indebitamento), ai fini della realizzazione del programma di investimento.

² Per indebitamento si intende l'ammontare delle risorse esterne (indebitamento apportato dalla società o dal consorzi, ai fini della realizzazione del programma di investimento.



A tal fine gli indicatori applicati sono i seguenti:

Indice di copertura bancaria del fabbisogno finanziario complessivo

| | |
|----------------------------|---------|
| ▪ Nessuna delibera o <0,10 | 0 punti |
| ▪ 0,11 - 0,40 | 1 punto |
| ▪ 0,31 - 0,50 | 2 punti |
| ▪ > 0,50 | 4 punti |

L'indice è calcolato come rapporto tra la quota degli impegni bancari deliberati dalle banche (come risultante dalle eventuali delibere presentate dal soggetto proponente a corredo della domanda di agevolazione) ed il loro valore complessivo così come dichiarato nel piano economico e finanziario (tabella n. 8 della Scheda tecnica di progetto).

DSCR - Debt Service Coverage Ratio (Flusso di Cassa Operativo / (Quota capitale da rimborsare + Quota interessi da corrispondere)

| | |
|-------------|---------|
| ▪ ≤1,00 | 0 punti |
| ▪ 1,01-1,15 | 2 punti |
| ▪ 1,16-1,30 | 4 punti |
| ▪ >1,30 | 6 punti |

L'indice è calcolato sulla base dei dati previsionali di bilancio dichiarati dal soggetto richiedente nell'ambito del piano economico e finanziario di cui alla Scheda tecnica di progetto.

Criterio 2. Struttura organizzativa (max 30 punti)

Criterio 2.1


Grado di adeguatezza e di affidabilità del sistema di approvvigionamento delle biomasse (max 20 punti).

Il criterio valuta l'adeguatezza e affidabilità del sistema di approvvigionamento della biomassa. L'indicatore a tal fine applicato è il seguente:

$I_a = \text{Quantità di "biomassa di provenienza certa"}^1 / \text{biomassa utilizzata dal ciclo produttivo a regime}$

| | |
|-------------|----------|
| ▪ <0,70 | 0 punti |
| ▪ 0,70-0,79 | 10 punti |
| ▪ 0,80-0,89 | 15 punti |
| ▪ >0,89 | 20 punti |

¹Per **quantità di biomassa di provenienza certa** si intende la quantità di biomassa il cui approvvigionamento proviene da soci o consorziati ovvero da specifici fornitori già individuati alla data di presentazione della domanda, come risultante dai contratti, accordi o lettere di intenti allegati alla Scheda tecnica di progetto.



Criterio 2.2

Numerosità delle imprese, appartenenti alla Filiera delle biomasse, incluse nel partenariato (max 10 punti).

Tale criterio valuta la capacità di aggregazione del soggetto proponente in relazione alla Filiera delle biomasse. L'indicatore applicato è il seguente:

N_i = Numero di imprese, appartenenti alla Filiera delle biomasse oggetto del programma di investimento proposto, incluse nella compagine societaria o consortile del soggetto proponente

| | |
|--------|----------|
| ▪ <4 | 1 punti |
| ▪ 4-7 | 4 punti |
| ▪ 8-11 | 7 punti |
| ▪ >12 | 10 punti |

Criterio 3. Assetto tecnologico e grado di innovazione (max 45 punti)**Criterio 3.1**

Efficienza del ciclo produttivo (max 20 punti).

L'indicatore applicato è il seguente:

Energia prodotta in uscita dal processo di trasformazione al netto degli autoconsumi / energia contenuta nella biomassa in ingresso (l'indice è adimensionale per cui l'energia al numeratore e al denominatore può avere qualsiasi unità di misura)

| | |
|---------------|----------|
| ▪ $\leq 0,50$ | 0 punti |
| ▪ 0,51-0,60 | 5 punti |
| ▪ >0,61-0,70 | 10 punti |
| ▪ >0,71-0,80 | 15 punti |
| ▪ >0,80 | 20 punti |


L'indice è calcolato sulla base delle previsioni delle quantità a regime dichiarati nella Scheda tecnica di progetto. Per "energia prodotta in uscita dal processo di trasformazione al netto degli autoconsumi" si intendono le seguenti tipologie: energia elettrica, energia termica ed energia contenuta nei biocarburanti prodotti nel processo.

Criterio 3.2

Efficacia del progetto in termini di miglioramento delle condizioni di salvaguardia ambientale e di mitigazione dell'impatto paesaggistico (max 6 punti)

L'indicatore applicato è il seguente:

Numero di interventi facoltativi di miglioramento delle condizioni di salvaguardia ambientale e mitigazione dell'impatto paesaggistico.



L'indice è calcolato sulla base del numero di interventi facoltativi (non obbligatori al rispetto delle vigenti normative in campo ambientale e di tutela paesaggistica) che verranno realizzati per mitigare gli impatti ambientali e paesaggistici (ad esempio impatto visivo, impatto acustico, emissioni in atmosfera, riduzione di rifiuti prodotti, consumi idrici, impiego di materiali ecosostenibili). Si intende per "intervento facoltativo di miglioramento delle condizioni di salvaguardia ambientale e mitigazione dell'impatto paesaggistico" quello di importo stimato pari ad almeno l'1% del costo complessivo di investimento.

- | | |
|-----------------------|---------|
| ▪ Fino a 2 interventi | 2 punti |
| ▪ Da 3 a 4 interventi | 3 punti |
| ▪ > 4 interventi | 6 punti |

Criterio 3.3

Disponibilità/acquisizione della certificazione ambientale (6 punti)

Laddove il soggetto proponente disponga già di una certificazione ambientale di legge sarà riconosciuta un punteggio pari a 6 punti nel caso di certificazione EMAS e di 3 punti nel caso di certificazione ISO 14001. Nel caso in cui il procedimento di certificazione sia in corso al momento della presentazione della domanda sarà riconosciuta un punteggio pari a 1 punto.

Criterio 3.4

Attività di monitoraggio in continuo delle emissioni/immissioni in atmosfera (10 punti)

Al fine di assicurare che il programma di investimento proposto contribuisca alla riduzione e al contenimento delle emissioni atmosferiche provocate da centrali alimentate a biomasse, sarà riconosciuta un punteggio massimo pari a 10 punti, qualora l'impianto sia dotato di un sistema di monitoraggio in continuo dei seguenti parametri – polveri, monossido di carbonio ossidi di azoto, biossido di zolfo, TOC, acido cloridrico, portata, ossigeno e vapore d'acqua e nel caso l'impianto adotti un sistema SNCR o SCR per la riduzione degli NO_x anche per l'NH₃.


Gli analizzatori installati devono essere dotati di una certificazione redatta secondo le specifiche della norma UNI EN 15267-3 in cui sono esplicitati i criteri di prestazione e i procedimenti di prova in particolare deve essere riportato il livello di assicurazione della qualità dei dati QAL1 e i dati usati per l'applicazione della QAL3. La certificazione dovrà essere rilasciata da un ente accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025.

Ai fini del corretto funzionamento del sistema di monitoraggio in continuo, l'assicurazione della qualità del sistema installato sull'impianto (AMS) dovrà essere verificato secondo la norma UNI EN 14181 (QAL2, QAL3, AST) per stabilire la corretta installazione, la determinazione delle funzioni di taratura, i relativi range di validità, la determinazione della variabilità e il rispetto dei requisiti di legge in termini di intervalli di confidenza strumentale.

I laboratori di prova che eseguono le misurazioni con l'SRM (sistema di riferimento) devono avere un sistema di assicurazione della qualità accreditato secondo la EN ISO/IEC 17025 ed agire conformemente alla norma UNI CEN/TS 15675 :2008.

Con riferimento alle immissioni in atmosfera, con riferimento al D.Lgs.155/2010 e successive modifiche e integrazioni, per la valutazione delle immissioni delle centrali a biomasse, il sistema di monitoraggio installato dovrà consentire di misurare in continuo le concentrazioni di ossidi di azoto (NO_x) e di materiale particolato di dimensione inferiore ai 10 µm ed ai 2.5 µm (PM10 e PM2,5). La localizzazione del sito di prelievo deve tenere conto di stime modellistiche delle ricadute dell'impianto e della presenza di zone abitate, che debbono considerate siti preferenziali.

In aggiunta, è opportuno che siano valutate le concentrazioni di levoglucosano e potassio, traccianti della combustione di legna, dei principali metalli e di microinquinanti organici persistenti (PCDD,




PCDF, PCB-DL, IPA). Queste specie dovranno essere determinate nel corso di campagne di misura dedicate della durata di almeno due settimane, da effettuarsi nelle stagioni invernale ed estiva. La determinazione di levoglucosano, potassio ed elementi, potrà essere effettuata sulle stesse membrane filtranti utilizzate per la misura giornaliera del PM (PM10 o PM2,5); la determinazione dei microinquinanti organici dovrà essere effettuata su un unico campione cumulativo raccolto utilizzando un campionatore ad alto volume operante su membrana con schiuma poliuretanica di back-up per la raccolta della frazione volatile.

I dati risultanti dalle misure dovranno essere interpretati sulla base della situazione meteorologica e della presenza di altre sorgenti industriali, da traffico auto veicolare o di aree abitate. Particolare attenzione dovrà essere posta alla presenza di impianti domestici per la combustione di legna.

Criterio 3.5

Presenza nel partenariato di centri di ricerca e/o imprese con brevetti (max 3 punti)

La presenza nell'ambito della compagine sociale o consortile del soggetto proponente di centri di ricerca, ovvero la disponibilità di brevetti attinenti con il settore di interesse del progetto ed il suo ciclo produttivo, dà diritto ad un punteggio di 3 punti.



Format - Lettera Bancaria *(da produrre su carta intestata dell'istituto di credito)*

Spett.le società xxxx *(società beneficiaria del finanziamento)*

Oggetto : Programma di investimento

Con riferimento al programma di investimento in oggetto, che prevede da parte Vostra la realizzazione di(nota: descrivere oggetto dell'iniziativa) a fronte di un investimento complessivo stimato in ...€, per il quale ci avete comunicato l'intenzione di presentare istanza di accesso al bando Filiere delle Biomasse di cui al DM attuativo del Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico", si comunica la disponibilità da parte dello scrivente istituto bancario a valutare la concessione di un finanziamento a medio - lungo termine fino ad un importo massimo di € milioni finalizzato alla realizzazione dell'iniziativa in argomento.

Si precisa che la presente comunicazione non costituisce impegno della scrivente banca a finanziare la Vs. società e/o a prestare alcuna garanzia e/o impegno espresso o implicito in relazione all'effettivo reperimento delle risorse finanziarie eventualmente necessarie alla realizzazione del Programma.

11A16304

